



STATUTO

Associazione “Movimento per la Decrescita Felice”

*ovvero, ai soli fini della Normativa Nazionale e Regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale
“Movimento per la Decrescita Felice - Associazione di Promozione Sociale”*

Articolo 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata “Movimento per la Decrescita Felice” ovvero, ai soli fini della Normativa Nazionale e Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale “Movimento per la Decrescita Felice - Associazione di Promozione Sociale”.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2

Sede

L'associazione ha sede attualmente in Refrontolo (TV) alla Via Liberazione n. 28, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea in sede ordinaria.

Articolo 3

Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla sua costituzione e potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 4

Finalità – Oggetto Sociale

L'Associazione è apertistica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e di ideologia politica e non persegue alcun fine di lucro soggettivo.

L'Associazione si propone di:

- I) ridurre fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- lo sfruttamento delle risorse naturali;
 - gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;
 - la produzione di merci;
 - la mercificazione dei beni;
 - la produzione dei rifiuti;
 - la specializzazione e la frammentazione del lavoro ed in genere delle attività umane;
 - il tempo dedicato al lavoro retribuito;

- il ruolo dei soggetti economici nella vita e nelle decisioni delle comunità;
 - la separazione della cultura del come (“tecnico-scientifica”) da quella del perchè (“umanistica”);
 - la mercificazione delle idee e dei saperi;
 - l'impatto ambientale dell'agire umano;
- II) incrementare fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- l'autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;
 - il ruolo sussidiario della produzione e dello scambio mercantili, quale strumento di soddisfacimento dei bisogni dell'uomo, rispetto ad altre forme di organizzazione della vita delle comunità;
 - la produzione ed il consumo di alimenti biologici;
 - le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;
 - la libera circolazione delle idee e dei saperi;
 - l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
 - la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc...);
 - l'uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l'utilizzo delle risorse naturali ed energetiche;
 - la durata della vita utile delle merci;
 - le tecniche e i saperi artigianali;
 - la finanza etica e l'economia no-profit;
 - la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative;
 - l'imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell'impresa e dei fruitori dei prodotti che l'impresa produce;
 - l'accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
 - la partecipazione, la convivialità, la fiducia reciproca dell'agire umano nelle comunità di appartenenza;
 - la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona;
 - la trasmissione dei saperi e il confronto fra le generazioni;
 - il ruolo della famiglia, comunque composta, come nucleo di base della comunità e luogo naturale di apprendimento dei valori non utilitaristici cui la stessa etimologia del termine (comunità = “cum munus” – “con dono”) fa riferimento;
 - le comunità locali con economie autocentrate.

L'Associazione, intende raggiungere il proprio scopo sociale, attraverso:

1. lo svolgimento di attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;
2. la divulgazione di beni e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
3. lo stimolo di rapporti collaborativi diretti e di scambio fra i soci, di informazioni, di beni o servizi coerenti con lo scopo sociale;
4. la promozione e gestione di forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali e razziali;
5. ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento dello scopo sociale, come eventualmente anche prevista da appositi regolamenti emanati dagli organi associativi preposti.

L'Associazione potrà svolgere qualunque operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare e ogni altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

Con apposita delibera il Consiglio Direttivo istituisce e definisce le modalità di lavoro di appositi Gruppi Tematici e Circoli Territoriali cui attribuisce il compito realizzare, con modalità e tempi definiti nella stessa delibera, iniziative utili al perseguimento dello scopo sociale, pianificando quindi nel tempo le priorità di intervento e di azione dell'associazione stessa.

L'Associazione non è un partito, pertanto non parteciperà direttamente ad elezioni nazionali ed europee di nessun genere.

Articolo 5 Soci

L'Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.

Gli associati si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'Assemblea costituente tenutasi il 15 Dicembre 2007 a Rimini, sottoscritto il presente statuto e nominato il 1° Consiglio Direttivo.

I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota annuale come condizione per poter partecipare alle Assemblee generali con diritto di voto.

Sono soci ordinari coloro che vengono accettati come tali su proposta di almeno tre soci fondatori e/o ordinari. La decisione in merito all'accettazione di ogni nuovo socio ordinario è presa con deliberazione a maggioranza del Consiglio Direttivo, previo esame di un curriculum scritto relativo ai precedenti impegni svolti dal candidato e previa assunzione, da parte del candidato, dell'impegno ad assumere un ruolo attivo in un settore di attività dell'Associazione.

L'assunzione di un impegno tra le attività dell'Associazione è condizione necessaria per assumere e mantenere la posizione di socio ordinario.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale come condizione per poter partecipare alle Assem-

blee generali con diritto di voto.

Ogni socio ha diritto al voto singolo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare e/o regolamentare appositamente ulteriori modalità condizioni restrittive delle condizioni di ammissione delle persone giuridiche. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota annuale da stabilirsi con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria anno per anno su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonchè le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

La qualità di socio è attestata, oltre che dall'iscrizione nel Libro dei Soci, dalla sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento e dalla titolarità della tessera di appartenenza sottoscritta in originale dal Presidente dell'Associazione e dal Tesoriere.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Tutti gli associati devono prestare la propria attività prevalentemente a titolo di volontariato.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Probiviri.
- i Gruppi Tematici

Articolo 7 Composizione e funzioni dell'Assemblea generale dei Soci

Tutti i soci partecipano alle riunioni dell'Assemblea generale dei Soci, ma solo i soci fondatori e i soci ordinari esercitano il diritto di voto.

E' compito dell'Assemblea:

1. eleggere, a maggioranza qualificata dei due terzi, il Presidente dell'Associazione e, su proposta di questo, i componenti del Consiglio Direttivo;
2. approvare la relazione del bilancio consuntivo annuale proposta dal Consiglio Direttivo, che viene letta e illustrata dal Tesoriere o, in sua assenza, dal Presidente ovvero dal Vice-Presidente;
3. approvare la relazione del bilancio preventivo annuale proposta dal Consiglio Direttivo, che viene letta ed illustrata dal Tesoriere o, in sua assenza, dal Presidente ovvero dal Vice-Presidente;
4. approvare la relazione programmatica dell'attività dell'Associazione proposta dal Consiglio Direttivo, che viene letta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente;
5. stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale a carico dei soci;
6. eleggere, alla scadenza, il Presidente dell'Associazione e i membri del Consiglio Direttivo;
7. deliberare sugli altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo e su quelli proposti da un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 8

Funzionamento dell'Assemblea generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno.

La riunione dell'Assemblea in seduta ordinaria è valida se l'avviso di convocazione viene pubblicato, ovvero perviene ai soci, almeno otto giorni prima della data della riunione. In prima convocazione è necessaria la partecipazione diretta della maggioranza dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione la riunione è sempre valida. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo non inferiore alle 24 ore.

La convocazione è eseguita dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente con lettera inviata all'ultimo indirizzo risultante dal Libro dei Soci a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica.

L'assemblea generale dei Soci può essere inoltre convocata in ogni momento dal Presidente dell'Associazione e deve essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. Tale richiesta, che può essere formulata tramite posta ordinaria o elettronica, deve specificare gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno. Nel caso in cui il Presidente ometta di convocare l'Assemblea entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, l'Assemblea può essere convocata, con l'ordine del giorno già determinato dai richiedenti, da un qualsiasi altro socio avente diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Vice - Presidente e dal Tesoriere e delibera a maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di mano.

Articolo 9

Modalità di votazione in seno all'Assemblea

Fatto salvo il principio che prima di decidere su argomenti controversi i soci discuteranno approfonditamente ogni questione con l'obiettivo di giungere a conclusioni condivise, e fatte salve eventuali maggioranze diverse previste nel presente Statuto, sono previste tre diverse modalità di votazione:

1. sullo Statuto e sui documenti che costituiscono l'identità culturale e politica dell'Associazione ogni decisione dovrà essere assunta con una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto in assemblea;

2. le elezioni alle cariche elettive dovranno essere effettuate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti in assemblea;

3. su tutte le altre questioni le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei soci presenti in assemblea.

Tutti i soci fondatori e ordinari si possono far rappresentare da un altro socio ordinario o fondatore con delega scritta. Ogni socio può avere un numero massimo di due deleghe.

Tutti gli argomenti che attengono a scelte etiche personali non sono argomento di decisione politica dell'Associazione, che ne potrà discutere, ma non farne oggetto di votazione.

Articolo 10

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto, con maggioranza dei due terzi, dall'Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente è coadiuvato, per tutte le attività organizzative, dal Vice Presidente, dal Tesoriere che, unitamente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e in giudizio dell'Associazione; convoca il Consiglio Direttivo e, di intesa con quest'ultimo, la sessione ordinaria dell'Assemblea generale dei Soci; provvede, unitamente al Consiglio Direttivo alla gestione ordinaria dell'Associazione. Il Presidente può, a suo giudizio, delegare l'esercizio di suoi singoli poteri.

In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento dovuto a causa di forza maggiore, la Presidenza viene retta fino alla elezione anticipata del nuovo Presidente, dal Vice-Presidente.

L'elezione anticipata del nuovo Presidente avviene in occasione della Prima Assemblea ordinaria, con le modalità già indicate.

Articolo 11

Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre al Presidente da un numero pari di Soci, con minimo di cinque membri effettivi, tra cui il Presidente dell'Associazione, membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti, con maggioranza dei due terzi, dall'Assemblea generale dei Soci in seduta ordinaria, su proposta del Presidente, tra i soci fondatori e tra i soci ordinari che siano iscritti continuamente nel Libro dei Soci da almeno un triennio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza dei due terzi, tra i suoi membri il Vice-Presidente che ha funzione di Segretario e il Tesoriere, la cui carica dura fino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione con i più ampi poteri e provvede a elaborare le politiche dell'Associazione e le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi statu-

tari. Spetta al Presidente o al Consigliere delegato il compito di dare attuazione ai deliberati del Consiglio Direttivo assumendo in proprio tutte le responsabilità per gli atti compiuti in difformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo o da questo non preventivamente autorizzati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura, approvazione, modifica ed abrogazione, con maggioranza qualificata, di ogni eventuale regolamento utile a normare la vita associativa.

Ogni componente del Consiglio Direttivo di norma assume l'incarico di coordinare almeno un Gruppo Tematico. In questa attività può essere coadiuvato da collaboratori. Salvo nei casi in cui sia diversamente previsto, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di espulsione, cancellazione o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, la prima assemblea ordinaria dei soci provvederà a sostituirlo con le modalità sopra indicate.

Articolo 12

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La prima convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro e non oltre un mese dall'elezione del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione avviene con lettera, inviata a mezzo posta ordinaria, fax o posta elettronica, con affissione nella bacheca nella sede sociale o comunicazione telefonica. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in videoconferenza.

Articolo 13

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque persone, scelte tra i soci fondatori e nominate a maggioranza dei due terzi dal Consiglio Direttivo. Inoltre possono essere nominate, con le medesime modalità, due persone non appartenenti alla compagine sociale scelte a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra soggetti di indiscutibili doti morali.

Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza assoluta e il componente che non partecipa alle riunioni per tre volte di seguito si considera automaticamente decaduto dall'incarico.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri devono essere motivate e essere portate a conoscenza dell'Assemblea generale dei Soci nella prima riunione utile.

E' compito del Collegio dei Proviviri:

1. prendere in esame tutte le segnalazioni pervenute, anche al Consiglio Direttivo, afferenti a comportamenti dei soci non coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e, più in generale, ogni altro atto o fatto che provochi delle divergenze tra i componenti dell'Associazione;
2. proporre al Consiglio Direttivo l'espulsione dei soci. Questi potranno, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata A/R con cui ricevono comunicazione della proposta di espulsione, formulare ricorso scritto motivato;
3. fornire il proprio parere, su richiesta del Consiglio Direttivo, in funzione consultiva.

Articolo 14

Composizione, funzioni e modalità di funzionamento dei Gruppi Tematici

Il Consiglio Direttivo istituisce con propria delibera i Gruppi Tematici associativi individuando a proprio insindacabile giudizio i soci da invitare a farne parte, tenuto conto delle eventuali preferenze espresse dai soci stessi, definendone (di norma) la durata, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento.

Ogni Gruppo Tematico è coordinato da due componenti del Consiglio Direttivo.

I Gruppi Tematici operano allo scopo di raggiungere gli obiettivi a loro affidati dal Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi eventualmente da questi stabiliti al momento della istituzione degli stessi.

Di norma i Gruppi Tematici operano in sinergia privilegiando la metodologia partecipativa e l'approccio sistemico ai problemi.

Uno o più regolamenti associativi stabiliscono eventualmente regole generali in merito alla vita dei Gruppi Tematici.

E' facoltà del Consiglio Direttivo porre termine alle attività di uno o più Gruppi Tematici.

Articolo 15

Il Libro dei Soci

Il Libro dei Soci, preventivamente vidimato e numerato progressivamente, è tenuto dal Vice - Presidente che ne cura l'aggiornamento e provvede a segnalare le morosità al Presidente.

Il socio moroso è invitato, con lettera raccomandata A/R del Presidente, a sanare la morosità.

In caso di mancato versamento della quota per più di trenta giorni, senza altro avviso e previa delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvederà alla cancellazione del socio moroso dal Libro dei Soci.

Il socio cancellato potrà essere riscritto nel Libro dei Soci tramite delibera adottata dal Consiglio Direttivo, adottata a maggioranza dei due terzi per i soci fondatori e a maggioranza semplice per i soci ordinari, e solo dopo che avrà corrisposto le quote arretrate e la quota relativa all'anno in corso.

Articolo 16

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico dell'Associazione svolge il ruolo di promozione e stimolo al Consiglio Direttivo ed in genere all'Associazione per il corretto funzionamento dell'Associazione stessa e la massimizzazione del raggiungimento degli scopi sociali, monitorandone l'attività.

Il Comitato Scientifico è istituito ed opera con modalità definite da appositi regolamenti e/o Delibere del Consiglio Direttivo.

I componenti il Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Articolo 17

Entrate e Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, dai contributi versati dai cittadini e dagli enti pubblici, da sovvenzioni o sottoscrizioni, anche pubbliche, da entrate connesse con le iniziative istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione fondi, riserve o capitali du-

rante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile che l'Associazione, a qualsiasi titolo, acquista in proprietà.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea generale dei Soci nominerà un liquidatore scegliendolo tra i soci, con decisione assunta a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Detratti i costi e le spese per la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto dal liquidatore ad associazioni similari.

Articolo 18

Il bilancio e il Libro delle entrate e delle uscite

Il Libro delle entrate e delle uscite, è tenuto dal Tesoriere, che provvede alla sua compilazione.

Il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione sono redatti dal Tesoriere di concerto con il Presidente dell'Associazione e, prima di essere presentati all'Assemblea generale dei Soci, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato entro il 30 Aprile di ogni anno.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre 2008.

Articolo 19

Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti in assemblea. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e con la legge italiana.

Articolo 20

Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di associazioni con finalità similari secondo le disposizioni Nazionali e Regionali in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 21

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Regolamento e alle norme del Codice Civile ed alla Normativa Nazionale e Regionale in Materia di Associazioni di Promozione Sociale.